

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4665

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(FANFANI)

E DAL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

(GULLOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO E *AD INTERIM*
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(GORIA)

Presentato l'11 maggio 1987

Conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1987, n. 180, recante interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'accluso decreto-legge è stato predisposto sulla base delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 76 dell'11 marzo 1987, non convertito.

Il testo accoglie le modifiche apportate dal Parlamento all'originario provvedimento di urgenza ed è integrato da disposizioni concorrenti le celebrazioni del XXX anniversario della costituzione del Festival dei Due Mondi di Spoleto.

Come è noto, le ultime due leggi finanziarie (la legge 28 febbraio 1986,

n. 41, per l'anno 1986, e la legge 22 dicembre 1986, n. 910, per il 1987) hanno assegnato, sia pure con modalità differenti, consistenti stanziamenti per la realizzazione delle necessarie iniziative, organizzative e tecniche in favore dei beni culturali.

Dette iniziative, destinate principalmente alla valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, richiedono in via prioritaria l'adozione di una politica di interventi tempestivi diretta a rimuovere

il precario stato di conservazione dei beni del patrimonio storico, artistico, architettonico, archeologico, librario ed archivistico, nonché a rendere agibili gli immobili e le aree che li custodiscono.

In particolare l'articolo 1 del provvedimento autorizza la spesa di 350 miliardi di lire per la realizzazione di un programma di interventi urgenti, di cui il 50 per cento da localizzare nel Mezzogiorno, per l'adeguamento strutturale e funzionale di musei, archivi, biblioteche statali, aree archeologiche, altre sedi del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché per l'installazione e l'adeguamento degli impianti di sicurezza.

Questi ultimi interventi sono connessi all'attuazione della normativa sulla prevenzione incendi che impone di provvedere entro la fine del corrente anno.

Il programma comprende inoltre il restauro di edifici di interesse artistico-storico dello Stato e di enti pubblici, dei privati, di fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute, nonché dei beni mobili connessi e del patrimonio archivistico e librario che si trovano in particolari condizioni di precarietà.

La norma prevede, altresì, la possibilità di acquisto dei beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione.

Con l'articolo 2 sono dettate disposizioni per la formazione ed approvazione del programma con le modalità di intervento.

Per l'accelerazione della formazione del programma è previsto, sia per lo Stato sia per i privati, che le richieste di interventi e contributi siano corredate dai relativi progetti di massima con l'indicazione dei tempi di esecuzione delle opere.

L'articolo 3 prevede disposizioni semplificative delle procedure al fine di realizzare in tempi ravvicinati gli interventi.

L'articolo 4 regola la partecipazione del Ministero per i beni culturali e ambientali con iniziative proprie e con la concessione di contributi alle celebrazioni del XXX anniversario della costituzione del Festival dei Due Mondi di Spoleto.

L'articolo 5 provvede alla copertura dell'onere finanziario.

Il provvedimento viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 maggio 1987, n. 180, recante interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 marzo 1987, n. 76.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 8 maggio 1987, n. 180, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 1987.

Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi intesi ad assicurare l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili destinati a musei, archivi e biblioteche, al fine di garantire la massima sicurezza e la piena funzionalità, nonché di partecipare alle celebrazioni del XXX anniversario del Festival dei Due Mondi di Spoleto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 350 miliardi nell'anno 1987, di cui non meno del 50 per cento da localizzare nel Mezzogiorno, per la realizzazione di un programma di interventi urgenti volto a garantire:

a) l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili statali e di enti pubblici destinati a musei, archivi e biblioteche dello Stato, delle aree archeologiche e delle altre sedi del Ministero per i beni culturali e ambientali, che può comprendere, ove necessario, l'installazione e l'adeguamento di impianti tecnologici e di sicurezza;

b) il restauro degli edifici in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale di interesse artistico e storico dello Stato e di enti pubblici, nonché dei beni mobili connessi e del patrimonio archivistico e librario;

c) il restauro di edifici in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale e beni mobili connessi, di interesse artistico e storico, di proprietà di privati, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute;

d) l'acquisto di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, anche mediante l'esproprio e l'esercizio del diritto di prelazione.

ARTICOLO 2.

1. Il programma di cui all'articolo 1 è finalizzato ad una migliore fruizione pubblica del patrimonio culturale ed è predisposto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Il programma destina non meno di lire 250 miliardi agli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, in sede di predisposizione del programma di cui al comma 1, sulla base delle richieste degli enti pubblici e dei privati interessati, determina gli interventi diretti dello Stato e i contributi relativi ad immobili di proprietà non statale, tenuto conto delle esigenze di tutela e di valorizzazione, della distribuzione territoriale, della consistenza e della rilevanza del patrimonio culturale interessato e dei tempi di realizzazione.

3. I contributi relativi ad interventi su immobili di proprietà di privati non possono essere superiori al 50 per cento del costo complessivo degli interventi stessi.

4. Ai fini della predisposizione del programma, gli interventi sui beni dello Stato, nonché le richieste di interventi e di contributi, debbono essere corredate dal relativo progetto di massima, con l'indicazione dei tempi di esecuzione delle opere. Quando trattasi di immobili di interesse artistico e storico l'intervento diretto dello Stato può riguardare l'intera opera.

ARTICOLO 3.

1. Il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, espresso ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sostituisce i pareri previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552. Per opere ed interventi di particolare complessità tecnica o entità finanziaria il

Ministro per i beni culturali e ambientali può richiedere il parere dei competenti comitati di settore.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel programma di cui all'articolo 1 possono essere superati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509. L'assegnazione dei fondi ai funzionari delegati può essere effettuata anche in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Agli interventi sui beni danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, ricompresi nel programma di cui all'articolo 1, in deroga alle disposizioni della legge 14 maggio 1981, n. 219, si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2.

ARTICOLO 4.

1. Per le attività e le iniziative connesse alla celebrazione del XXX anniversario della costituzione del Festival dei Due Mondi, il Ministero per i beni culturali e ambientali partecipa con iniziative proprie e con contributi al comune di Spoleto per quelle promosse dal comune medesimo o dall'apposito comitato per la costituzione della fondazione « Festival dei Due Mondi ».

2. Le attività e le iniziative di cui al comma 1 riguardano il restauro dei beni culturali pubblici e privati, la realizzazione di manifestazioni culturali, artistiche, congressuali e scientifiche, a carattere anche internazionale, connesse alle manifestazioni denominate « Festival dei Due Mondi ».

ARTICOLO 5.

1. All'onere di lire 350 miliardi derivante dall'applicazione dell'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento « Iniziative per la tutela, la valorizzazione e il restauro dei beni culturali, compreso il rifinanziamento dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ».

2. All'onere di cui all'articolo 4, stimato in lire 2.500 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Provvedimenti organici per il sostegno e lo sviluppo delle attività culturali ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1987.

COSSIGA

FANFANI — GULLOTTI — GORIA

VISTO, *il Guardasigilli*: ROGNONI.